



**CITTÀ DI RAGUSA**  
**SETTORE V - Servizio Edilizia Privata**

SETTORE 1° - SERVIZIO 1°  
 Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi  
 Pratica pervenuta il 16.04.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
 (Dott.ssa *Isolanda Minniti*)

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
 Trasmessa: S.H.V.

APD  
 il 17.04.2013

Il Resp. del servizio  
 L'Istruttore Direttivo  
 (Dott.ssa *Isolanda Minniti*)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale in data <u>16-04-2013</u> ..... N° <u>481</u>	<b>OGGETTO:</b> Disciplina "Edilizia precaria" e applicazione dell'art. 20 della L.R. 16 aprile 2003, n° 4 e s.m.i.
N° <u>82</u> SETT. V Data <u>28/03/2013</u> .....	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL.	CAP.	IMP.
FUNZ.	SERV.	INTERV.

**IL RAGIONIERE CAPO**

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di marzo..... nell'Ufficio del Settore V, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, su proposta del geom. Giancarlo Licitra, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso:**

- Che l'art. 20 della L.R. n° 4/2003 integrato dall'art. 12 della L.R. n° 15/2006 rubricato "Opere Interne" dispone:

- 1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.*
- 2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.*
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; per tali casi è dovuto l'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie chiusa.*
- 4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.*
- 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate.*
- 6. Il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza della situazione sopravvenuta, né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate.*
- 7. I proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere eseguite per l'adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri.*
- 8. Rimane soggetto ad autorizzazione edilizia il recupero abitativo realizzato mediante frazionamento di unità immobiliari non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente in un maggior numero di unità immobiliari. Tale frazionamento è consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni urbanistiche nonché quelle igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e siano rispettati i limiti di volume previsti dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e che le superfici delle unità immobiliari ricavate non risultino inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 48 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 8. Tale recupero abitativo può essere realizzato a condizione che non comporti la modifica del prospetto dell'edificio e non pregiudichi*

*la statica dell'immobile.”;*

- Che le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e il Regolamento Edilizio Comunale (REC) vigenti non disciplinano una particolare attività edilizia c.d. “precaria” che in quest’ultimi anni sta avendo una notevole diffusione e che a livello normativo è stata inserita, seppur con molti dubbi interpretativi, nel regime delle “Opere interne” come sopra indicato;
- **Tenuto conto** del disagio più volte manifestato dagli uffici preposti all’esame delle comunicazioni di “opere interne” presentate ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 4/2003 e s.m.i., e in particolare delle difficoltà riscontrate nella trattazione di talune comunicazioni riguardanti la realizzazione di particolari “*strutture precarie*”;
- **Viste** le varie circolari e pareri resi dall’ARTA Sicilia sul materia in questione;
- **Ritenuto** che la norma in questione presenta lati certamente oscuri e la sua interpretazione appare effettivamente complessa, tant’è che a distanza di ben nove anni dalla sua emanazione non si rileva un orientamento giurisprudenziale “costante” (alcune pronunce della giustizia amministrativa non trovano analogo riscontro in quella penale);
- **Considerato** che l’innovazione costituita dall’art. 20 nell’aver condotto nell’ambito della applicazione dell’istituto della “comunicazione” (già ex art. 9) determinati interventi edilizi, che potranno essere effettuati qualora risultino conformi alle prescrizioni del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione, ovvero, in assenza di apposita disciplina comunale confliggente, entro i rigorosi limiti dettati dagli art. 9 e 20 e tenendo in debito conto quegli arresti giurisprudenziali che abbiano riguardato fattispecie analoghe;
- **Ritenuto** necessario diramare una direttiva che, oltre a colmare la mancanza di una specifica e puntuale disciplina di tali “opere” sia nelle norme tecniche di attuazione che nel regolamento edilizio del vigente PRG, si prefigga, soprattutto, di stabilire una serie di regole che devono essere osservate da tutti gli addetti (uffici e utenza) al fine di una corretta applicazione della norma in esame, sul territorio comunale;
- **Posto** che le opere precarie, in via di eccezione ad opera della summenzionata L.R. 4/2003, non sono soggette a concessione e/o DIA e/o SCIA e che il legislatore regionale ha privilegiato il “*criterio strutturale*” in luogo di quello “*funzionale*”, e fermo restando in ogni caso il rispetto della disciplina edilizia antisismica per quanto attiene la sicurezza statica degli edifici;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all’art. 53 del vigente *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi* al quale rinvia;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo *Regolamento* in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## D E T E R M I N A

- 1) Adottare la seguente disciplina entro cui far rientrare nell’istituto della “comunicazione” (già ex art. 9) la sottoelencata “edilizia precaria” e avente valore prescrittivo (e quindi certezza del diritto):
  - a) Sono da considerare “*strutture precarie*” tutte quelle realizzate su superficie pertinenziale (terrazze, cortili, verande esterne pavimentate, etc.) avente come unica caratteristica la

“facile rimozione” (es. tettoie, pensiline, gazebo, pergolati realizzati con struttura in legno e/o ferro);

- b) La precarietà di dette strutture, si stabilisce oltre che per le caratteristiche costruttive della facile rimozione (es. unioni bullonate e non saldate, coperture prefabbricate etc..) anche con le ridotte dimensioni (il legislatore ha introdotto un limite di mq. 50,00 con l'art. 12 della L.R. 15/2006) e per la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell'immobile cui accedono.

**In nessun modo possono comportare la variazione della destinazione d'uso originaria delle superfici modificate;**

- c) Le “*strutture precarie*” come sopra definite, possono essere collocate solamente sulle aree libere di pertinenza degli edifici (es. terrazza di collegamento, terrazze non superiori a mq. 50,00 di pertinenza di unità immobiliare, spazi interni quali cortili e verande esterne di pertinenza sempre di unità immobiliari) e devono riguardare superfici già pavimentate e regolarmente realizzate, altrimenti si configura il cambio di destinazione d'uso della superficie e/o suolo;

- d) Non si ritiene ammissibile la contemporanea copertura e chiusura laterale di terrazze e/o lastrici solari, in quanto non espressamente prevista dalla norma in esame e in particolar modo perché la “struttura” così realizzata costituisce oggettivamente un “nuovo locale autonomamente utilizzabile” che va ad incidere sulla sagoma volumetrica e prospettica dell'edificio.

**Detta tipologia di intervento è soggetta a permesso di costruire;**

- e) Si ritiene, invece, ammissibile la realizzazione di tettoia su terrazza praticabile che sia comunque pertinenza ed al servizio esclusivo di una unità immobiliare, purchè aperta da almeno un lato (lato maggiore) e di superficie non superiore al 50% della superficie libera con un massimo comunque di mq. 50,00 (limite introdotto dal legislatore) e con altezza massima al colmo e pendenza non superiore ai limiti fissati dal Regolamento Edilizio Comunale per le coperture a tetto non abitabili. Sono ammessi anche gazebo e/o pergolato realizzati in struttura leggera in legno o metallo, con funzioni di arredo e ombreggiamento degli spazi esterni; Tali manufatti devono essere privi di elementi di copertura fissi che non siano semplici ombreggianti (tende avvolgibili, cannuccio, verde rampicante, teli e simili) e privi di tamponature perimetrali. La superficie occupata non può eccedere il 50% della superficie libera con un massimo comunque di mq. 50,00 e altezza superiore a m. 3,00.

Non è ammessa più di una tettoia o gazebo di pertinenza per ciascuna unità immobiliare, mentre è consentito più di un pergolato per ciascuna u.i., nei limiti complessivi di superficie occupata sopra indicati

- f) Le tettoie/gazebi/pergolati prospicienti su strade o spazi pubblici, devono essere arretrate di almeno m. 1,00 dal filo esterno del fabbricato, se collocate su terrazza e di almeno m. 3,00 dal confine stradale, se collocate a piano terreno;

- g) Le tettoie realizzate in posizione antistante a vani abitativi con presenza di finestre, devono essere realizzate con altezza massima pari a quella del piano di riferimento e la copertura realizzata con materiale trasparente in corrispondenza delle finestre in modo da garantire l'illuminazione diretta dei vani sottostanti;

- h) Tutte le “*strutture precarie*”, come sopra definite, da collocare al piano terreno su cortili e/o verande esterne di pertinenza esclusiva di unità immobiliari, oltre ad essere suscettibili di facile smontaggio, devono osservare le distanze minime imposte dal Codice Civile al fine di salvaguardare i diritti dei terzi, e ove interessano parti di edifici condominiali deve essere acquisito il N.O. dei condomini;

- i) Per quanto attiene il comma 3 del citato art. 20, si ritiene ammissibile la chiusura di verande e/o balconi e simili, con strutture precarie come sopra definite, relative a qualsunque superficie già esistente in forza di un legittimo titolo edilizio precedentemente rilasciato, sempreché ricadenti su aree private ed entro il contorno e/o perimetro del balcone e/o veranda preesistenti;
- j) Possono essere realizzate tettoie/ pergolati a protezione dei veicoli in aree libere, private o condominiali, al piano terreno e/o sottostrada con le seguenti limitazioni e parametri:
- 1.1)* dimensioni per il singolo posto auto, nelle aree condominiali, è stabilito in m. 3,00 x 5,00 max e in ogni caso non si può superare lo spazio vincolato a parcheggio di legge ai sensi dell'art. 2 della L. 122/89 (spazio che di norma è individuato nelle planimetrie di progetto);
- 1.2)* dimensione per i posti auto, nelle aree private, è stabilita in m. 5,00 x 5,00 max (equivalente ad un box-auto);
- 1.3)* altezze massima al colmo uguale a quella del piano di riferimento e comunque non superiore a m. 3,00 e pendenza non superiore al 35%;

Dette tettoie/ pergolati non possono essere oggetto di chiusura e devono comunque rispettare le distanze minime imposte dal Codice Civile

Per quanto riguarda la realizzazione di tettoie al servizio di insediamenti produttivi esistenti e/o da realizzare, ricadenti nelle zone territoriali omogenee classificate "D" dal PRG vigente, si chiarisce che le stesse non rientrano nelle disposizioni agevolative di cui al succitato art. 20 della L.R. n. 4/2003, in quanto il più delle volte non sono di "modeste dimensioni" per ovvie ragioni di opportunità e necessità legate alle diverse dimensioni delle costruzioni stesse e delle aree di insediamento, rispetto a quelle residenziali che osservano invece indici e parametri più restrittivi.

Di solito, un grosso insediamento produttivo, richiede di poter realizzare tettoie di notevoli dimensioni per diversi motivi: 1) funzione di supporto per un impianto fotovoltaico; 2) come riparo dei posti auto esterni di pertinenza dell'insediamento; 3) come riparo di merci e/o macchinari e/o impianti tecnologici e/o esposizione di merci che non trovano collocazione all'interno della costruzione.

Posto, quindi, che le stesse rivestono più funzioni e nello stesso tempo investono due differenti tipologie di interventi (fotovoltaico e struttura) che certamente non possono farsi rientrare tra la c.d. "attività edilizia libera", si chiarisce che le stesse sono soggette al rilascio della concessione edilizia o permesso di costruire.

Si ritiene, in ogni caso, di fornire le seguenti indicazioni e criteri con il quale individuare in modo univoco la categoria di intervento edilizio cui l'opera sopra accennata debba ascriversi:

- Le tettoie finalizzate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico per il contenimento e risparmio energetico dell'insediamento stesso e/o che assolvono anche la funzione di riparo dei posti auto nell'area esterna a piano terreno, sono considerate "pertinenza" e come tali asservite alla costruzione principale in analogia al parcheggio di legge vincolato ai sensi dell'art. 2 della L. 122/89 e s.m.i., art. 5 del D.l. 1444/68 e ai sensi dell'art. 9 ultimo comma della L.R. n. 37/85;
- Le tettoie finalizzate al riparo di merci e/o macchinari e/o impianti tecnologici e/o esposizione di merci al servizio dell'insediamento stesso, sono considerate anch'esse "pertinenza";

- In termini dimensionali le tettoie, per essere considerate “*pertinenze*” devono rientrare nella definizione data dall’art. 3 comma e.6) del D.P.R. n.380/01 e s.m.i. (Testo Unico per l’Edilizia) ovvero non devono comportare la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale, devono essere aperte da tutti lati e in altezza non devono superare quella dell’edificio principale:
- Le tettoie così come sopra definite, saranno soggette al pagamento degli oneri di concessione, come superficie accessoria pertinenziale, in relazione alla destinazione d’uso dell’insediamento cui afferiscono;

Resta fatta salva, in ogni caso la possibilità di poter realizzare tettoie più grandi di quelle superiormente indicate, purchè verificati in termini dimensionali con i parametri e gli indici edilizi specifici per il tipo di insediamento a cui si riferiscono.

Alla presente, si allega nuovo modello di comunicazione, all’uopo predisposto sia per gli uffici che per l’utenza, rappresentando che da questo momento la norma di legge in esame dovrà essere applicata così come superiormente esplicitata.

**Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.**

**Parti integranti:  
Modulistica;**



**IL DIRIGENTE**  
**(Dott. Ing. Michele Scarpulla)**

---

da trasmettersi oltre che al Sindaco e al Segretario Generale, ai seguenti Uffici:

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

Si attesta la regolarità contabile di cui all' art. 53, co. 1 della legge n° 142/90

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

**Si attesta la copertura finanziaria**

Ragusa,.....

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

---

Il sottoscritto Messo Comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

**23 APR. 2013**

Ragusa .....

**IL MESSO COMUNALE**

IL MESSO VERIFICATORE  
*Chizzola Giorgio*

---

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 APR. 2013 al 30 APR. 2013

Ragusa .... **02. MAG. 2013** .....

**IL MESSO COMUNALE**

---



no 4 fecciatu

Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale N. 481 del 16-04-13

Allegato 1

Modello per la presentazione delle comunicazioni relative alle "Opere interne" (Legge Regionale 16 aprile 2003 n° 4, art. 20 integrato dall'art.12 della L.R. 14 aprile 2006 n°15)

AL COMUNE DI RAGUSA-UFFICIO TECNICO SETTORE V - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA P.zza S. Giovanni

Oggetto: .....

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ....., C.F. ...., residente in ..... Via ..... n. .... nella qualità di proprietario dell'immobile ubicato in Ragusa Via ..... n° ....., visto il titolo di proprietà rogato dal Notaio ..... con n° ..... di Rep. E con n° ..... di Racc. (compravendita, donazione, successione, o altro);

Il suddetto immobile risulta regolarmente realizzato con: (dati descrittivi dell'eventuale licenza edilizia, concessione edilizia o altro), con la presente

TRASMETTE:

- 1) Relazione asseverata a firma del professionista Arch. - Ing. - Geom. .... iscritto al n° ..... dell'Albo degli (Arch.- Ing.- Geom.) della Provincia di..... per i seguenti interventi ..... di cui all'art. 20 della L.R. n° 4/2003 e art. 12 della L.R. n° 15/2006;
2) Elaborati grafici (- Azionamento, Planimetria con ubicazione della struttura precaria quotata con sviluppo della superficie massima d'ingombro e sezione quotata, fotografie);
3) Versamento sul c/c postale n° 22615348- Intestato: Comune di Ragusa - Tesoreria Comunale, Causale: Versamento relativo alla esecuzione lavori/regolarizzazione ai sensi dell'art. 20 L.R. n° 4/2003 e s.m.i.
o € 50,00/mq..... = € ....., Tettoia - gazebo - pergolato (superficie sottoposta a copertura con struttura precaria)
o € 25,00/mq..... = € ..... (chiusura laterale ,con struttura precaria, di verande o balconi esistenti)
4) Eventuale altri documenti da allegare (Nulla-Osta Soprintendenza, Deposito calcoli al Genio Civile, altro).

Ragusa, .....

Con Osservanza

**RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20 DELLA L. R. 16 APRILE 2003 N. 4 E DELL'ART. 12 DELLA L. R. 14 APRILE 2006 N. 15.**

**OGGETTO:** Realizzazione/Regolarizzazione di *chiusura di terrazza di collegamento / copertura di terrazze non superiori a mq. 50 / copertura di spazio interno / chiusura laterale di balcone / chiusura laterale di veranda / altro,* con strutture precarie da seguire nell'immobile.....  
.....di proprietà della  
Ditta:.....

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto (*Ing. /Arch. / Geom. /Perito*) .....,  
Iscritto al N..... dell'Albo degli (*Ingg. /Arch./Geom./Periti*) di..... residente e/o  
domiciliato a ..... in via ..... n.  
....., C.F. ....ad espletamento dell'incarico conferitogli dalla ditta:  
(*cognome, nome, data di nascita, o rag. sociale, residenza*)  
....., nella qualità di proprietario/a dell'immobile  
oggetto d'intervento, per la redazione della presente relazione tecnica asseverata ai sensi e per gli  
effetti dell'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003 n. 4 e dell'articolo 12 della legge  
regionale 14 aprile 2006 n. 15, inerente alla realizzazione di (*chiusura di terrazza di collegamento /  
copertura di terrazza non superiori a mq. 50. / copertura di spazio interno / chiusura laterale di  
balcone / chiusura laterale di veranda / altro*) con elementi strutturali precari, relazione e

**ASSEVERA**

- 1) Che le opere da realizzare interessano l'immobile: (*descrizione dell'immobile e/o dei luoghi per una chiara e corretta identificazione ed estremi autorizzativi*)  
.....  
.....;
- 2) Che l'immobile (o / luoghi) risulta/no di proprietà della ditta: (*cognome, nome o rag. sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza*)  
.....;
- 3) Che l'immobile (o i luoghi) è/sono individuato/i catastalmente nel Foglio di Mappa N.....  
Particella/e .....Sub..... del N.C.E.U. del comune di Ragusa;
- 4) Che le opere consistono in (*descrizione dettagliata della tipologia d'intervento, degli elementi costruttivi, dei materiali e delle finiture, della tipologia del sistema*)

d'ancoraggio, ecc.).....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....;

- 5) Che tali opere non sono prospicienti su pubbliche strade o piazze;
- 6) Che tali opere (solo per le tettoie e/o pergolati-gazebi) sono prospicienti su pubbliche strade o piazze e si arretrano di m. 1,00 dal filo del fabbricato (per le terrazze) e di m. 3,00 dal filo stradale (verande a piano terra);
- 7) Che in applicazione del comma 6, l'intervento non potrà variare in alcun modo la destinazione d'uso originaria della superficie modificata;
- 8) Che le opere descritte non interessano immobili oggetto di Sanatoria Edilizia non ancora definita con Provvedimento Concessorio *oppure* interessano immobili legittimamente realizzati in forza del seguente titolo edilizio:.....( *Indicare i dati del provvedimento di concessione*)
- 9) Che le opere sono da considerarsi quali strutture precarie in quanto realizzate in modo da essere suscettibili di facile rimozione;
- 10) Che la superficie interessata dall'intervento risulta di metri quadrati. .... riferiti all'effettiva superficie lorda sottoposta a chiusura laterale o copertura con la struttura precaria;
- 11) Che il versamento da effettuarsi a favore del Comune dell'importo di 50,00 euro per metro quadro ai sensi dell'articolo 20, **comma 2**, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, risulta: mq..... x euro 50,00 = euro ..... (riferito alla sola copertura);  
(*oppure*)
- 12) Che il versamento da effettuarsi a favore del Comune dell'importo di 25,00 euro per metro quadro, ai sensi dell'articolo 20, **comma 3**, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, risulta: mq..... x euro 25,00 = euro ..... (riferito alla sola chiusura laterale)
- 13) Che le opere da compiersi rispettano le norme di sicurezza e le norme urbanistiche vigenti perché ne ricorrono le condizioni;
- 14) Che le opere da compiersi rispettano altresì le norme igienico-sanitarie vigenti perché ne ricorrono le condizioni;
- 15) **Che le opere da compiersi, incidono/non incidono sugli elementi strutturali portanti dell'immobile principale e sulla statica dello stesso, per cui si allega/non si allega il deposito dei calcoli strutturali presso l'Ufficio del Genio Civile; (cancellare la voce che non interessa);**
- 16) Che non occorre acquisire parere della Soprintendenza BB.CC.AA.- *oppure* (nel caso d'immobile soggetto a vincolo) le opere da compiersi hanno acquisito il Nulla-Osta preventivo della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali in data ..... Prot. N.

..... (Copia da allegare alla pratica).

Dichiara inoltre che l'esecuzione delle opere sopradescritte avrà inizio contestualmente alla presentazione della relazione qui sottoscritta ovvero il ...../...../.....  
Tanto asseverato si rassegna.

Ragusa,.....

Il Tecnico  
(Timbro e firma)